

Prot. N. 101115

Roma, 27 marzo 2020

## DETERMINAZIONE DIRETTORIALE

**CONSIDERATO** che l'Organizzazione Mondiale della Sanità, il 30 gennaio 2020, ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 una emergenza di sanità pubblica di carattere internazionale;

**VISTA** la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso alla insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**VISTO** il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6 convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n.13 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

**VISTO** il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

**VISTO** il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" che dispone abrogazione parziale del menzionato Decreto legge n.6 del 2020;

**VISTO** il Regolamento CE 1186 del Consiglio del 16 novembre 2009 relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali, ed in particolare l'art. 74 il quale prevede la possibilità, per l'Autorità doganale di autorizzare Enti pubblici e altri enti a carattere caritativo o filantropico all'importazione in franchigia dai dazi di merci introdotte nel territorio unionale, per essere distribuite gratuitamente alle vittime di catastrofi oppure messe a disposizione delle medesime pur rimanendo di proprietà degli Enti autorizzati, nonché importate dalle unità di pronto soccorso per far fronte alle proprie necessità per tutta la durata del loro intervento;

**VISTO** l'art. 76 del citato Regolamento CE 1186/2009 che subordina la concessione della franchigia doganale, nelle ipotesi indicate all'art.74 sopra citato, all'adozione di una Decisione della Commissione europea che delibera su domanda dello Stato/i membro/i interessato/i, previa consultazione degli altri Stati membri;

**CONSIDERATO** che lo stesso articolo, al paragrafo 2, prevede la possibilità di sospendere i dazi all'importazione nelle ipotesi e per gli scopi previsti dal suddetto art. 74, in attesa della notifica della decisione adottata dalla Commissione;

**VISTA** inoltre la Direttiva CE n.132 del 19 ottobre 2009 del Consiglio che determina l'ambito d'applicazione dell'art.143 lett. b) e c), della Direttiva 2006/112/CE per quanto concerne l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto di talune importazioni definitive di beni;

**VISTO** l'art. 51 della citata Direttiva CE n.132/ 2009, che prevede l'ammissione in esenzione dall'imposta sul valore aggiunto per i beni importati da Enti pubblici e altri enti a carattere caritativo o filantropico autorizzati dalle Autorità competenti per essere distribuite gratuitamente alle vittime di catastrofi oppure messe a disposizione delle medesime pur rimanendo di proprietà degli Enti autorizzati, nonché importate dalle unità di pronto soccorso per far fronte alle proprie necessità per tutta la durata del loro intervento;

**VISTO** l'art. 53 della Direttiva CE n.132 del 19 ottobre 2009 che subordina la concessione dell'esenzione, nelle ipotesi indicate all'art.51 sopra citato, all'adozione di una Decisione della Commissione europea che delibera su domanda dello Stato/i membro/i interessato/i, previa consultazione degli altri Stati membri;

**CONSIDERATO** che lo stesso articolo al paragrafo 2 prevede la possibilità di sospendere il pagamento dell'IVA sulle merci importate per gli scopi previsti dal suddetto art. 51 in attesa della notifica della decisione adottata dalla Commissione;

**TENUTO** conto che questa Agenzia con lettera del 18 marzo u.s. ha trasmesso ai competenti Servizi della Commissione europea la richiesta di adozione della decisione prevista dall'art. 76 sopra indicato;

**TENUTO** conto che il Dipartimento Finanze con lettera del 19 marzo u.s. ha trasmesso ai competenti Servizi della Commissione europea la richiesta di adozione della decisione prevista dall'art. 51 sopra indicato;

**VISTA** la nota del 20 marzo 2020, con la quale i Servizi della Commissione hanno informato gli Stati membri dell'intenzione di avviare l'iter legislativo per l'adozione della decisione richiesta dall'Italia, con riferimento ai dazi e all'IVA per le importazioni sopra citate, autorizzandone la sospensione della riscossione in attesa dell'emanazione della decisione finale;

**CONSIDERATO** che, con nota ADMUC/98849/RU del 24 marzo 2020, il Direttore dell'Agenzia informava il Ministro dell'Economia e delle Finanze di voler procedere per l'immediata sospensione dell'applicazione dei dazi doganali e dell'IVA all'importazione sulle merci destinate a fronteggiare l'emergenza sanitaria in atto;

**RITENUTO** di dover adottare ogni misura finalizzata ad agevolare l'importazione di beni necessari a fronteggiare l'emergenza sanitaria e a contrastare il diffondersi del contagio;

### IL DIRETTORE DELL'AGENZIA DETERMINA

1. la sospensione del dazio e dell'IVA all'importazione gravanti sulle merci, necessarie a fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, importate da Enti o Organizzazioni di diritto pubblico e da altri Enti a carattere caritativo o filantropico, nonché sui beni importati per la libera pratica dalle Unità di pronto soccorso per far fronte alle proprie necessità per tutta la durata del loro intervento;
2. l'applicazione della sospensione di cui al numero 1. è subordinata al preventivo rilascio da parte dell'Ufficio delle Dogane competente di un'autorizzazione che accerti la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 74 Reg. Ce 1186 del Consiglio del 16 novembre 2009, comma 1, lettera a) e b);
3. al fine dell'ottenimento dell'autorizzazione di cui al numero 2, è onere dell'importatore produrre all'atto dello sdoganamento una autocertificazione con la quale il medesimo attesti che i beneficiari siano i soggetti di cui al numero 1. oltre all'impegno a versare i dazi e l'IVA all'importazione dovuti in caso di mancata concessione della franchigia da parte della Commissione;
4. qualora l'importatore sia soggetto diverso da quelli indicati nel numero 1., il rilascio dell'autorizzazione di cui al numero 2. è subordinato alla rigorosa verifica che il destinatario finale delle merci sia uno dei soggetti indicati e che venga rilasciata da quest'ultimo l'autocertificazione di cui al numero 3.

La sospensione di cui al presente provvedimento si applica a far data dal 1 febbraio 2020 fino all'emanazione della decisione della Commissione europea.

Del provvedimento si darà pubblicazione sul sito dell'Agenzia a norma e ad ogni effetto di legge.

Marcello Minenna  
